

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2119 del 03/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA "CIR FOOD SC" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, V. NOBEL N. 19 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA GIOIA N. 22 . AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PASTI, AUTORIZZATA CON AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ATTO N. 2005 DEL 09/04/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2215 del 03/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 21239/2017/FD-CT

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta “**CIR FOOD sc**” con sede legale nel Comune di REGGIO EMILIA, V. NOBEL N. 19 ed impianto nel Comune di FERRARA, Via GIOIA N. 22 . **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di PRODUZIONE PASTI, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 2005 del 09/04/2015.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 11/07/2017, acquisita al Prot. di Arpae n. 8236 del 17/07/2017, dalla Ditta “**CIR FOOD sc**”, nella persona di FABRIZIO GAZZO, in qualità di Procuratore Speciale della ditta, con sede legale nel Comune di REGGIO EMILIA, V. NOBEL N. 19 ed impianto nel Comune di FERRARA, Via GIOIA N. 22, per la modifica non sostanziale dell'attività di PRODUZIONE PASTI, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2005 del 09/04/2015 adottato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare la realizzazione di un nuovo pozzetto di campionamento, per la linea scarichi industriali, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per la matrice acqua;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, n. 2005 del 09/04/2015, adottato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara, in data 04/04/2018, acquisito al Prot. di Arpae con n. 4008 del 04/04/2018, di trasmissione di integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 29.03.2018.
- Vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, in data 09/04/2018, acquisito al Prot. di Arpae con n. 4272 del 10/04/2018, con cui esprime nulla osta, per la matrice acqua, tenuto conto del parere di HERA spa n. 34818 del 09/04/2018, e per la matrice rumore con ulteriore indicazione;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2005 del 09/04/2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato dalla Provincia di Ferrara, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 2005 del 09/04/2015** adottata dalla Provincia di Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di PRODUZIONE PASTI**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del Suap del Comune di Ferrara, alla Ditta CIR FOOD sc, C.F e p.IVA n. 0046411352 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di REGGIO EMILIA, V. NOBEL N. 19 ed impianto nel Comune di FERRARA, Via GIOIA N. 22, come di seguito indicato:

1. La planimetria denominata " allegato 1", allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto, come "allegato 1".
2. Il nuovo pozzetto di campionamento individuato come **PC1** nella planimetria allegata al presente atto, sostituisce quello menzionato al punto 3 della lettera A delle prescrizioni dell'atto n. 2005 del 09/04/2015.
3. Al punto B è aggiunto quanto segue: "Nel caso in cui dovessero essere organizzati eventi che rientrano nella disciplina delle attività temporanee questi dovranno essere autorizzati secondo le disposizioni degli art. 25 e 26 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività rumorose".

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2005 del 09/04/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia ad HERA spa e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.